



COMUNE DI MOLOCHIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN LOCALITA' MONTE TREPITO'

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 26.09.2012)

Art.1

L'acquedotto è di proprietà del comune che lo gestisce in economia e fornisce l'acqua a chi ne fa domanda secondo le norme e condizioni del presente regolamento.

Il servizio di distribuzione dell'acqua nel territorio del Monte Trepitò ricadente nel Comune di Molochio è assunto in economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del comune.

Le norme tecnico - amministrative, le determinazioni delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento in conformità a quanto disposto dall'art 9 della legge 24 Aprile 1989 n° 144 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2

Concessione

L'acqua potabile potrà essere concessa soltanto lungo le vie nelle quali passa la condotta di distribuzione. Per le case situate lungo le strade o piazze non ancora provviste di condotta d'acqua, è facoltà dell'amministrazione di concedere la fornitura alle condizioni che riterrà di prescrivere.

La concessione di uso dell'acqua potabile è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

1. Categoria per uso potabile domestico;
2. Categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale, ecc;
3. Categoria per uso speciale per attività produttiva;
4. Categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di animali;
5. Categoria per uso commerciale;
6. Categoria per uso potabile agricolo - industriale connesso alla trasformazione dei prodotti.

La concessione di uso speciale per attività produttiva è facoltativa, secondo la disponibilità della falda acquifera.

Le concessioni approvate sono revocabili qualora si ravvisino nella richiesta dell'interessato delle dichiarazioni mendaci che possono essere di pregiudizio per l'intera collettività.

Art.3

La concessione dell'acqua viene concessa come segue:

- 1) Ai proprietari degli stabili;
- 2) Agli inquilini i quali documentano di abilitare presso l'edificio sito in via di proprietà del sig.
- 3) A chi legittimamente può chiederne la concessione e rientrante nelle categorie di cui all'art 2.

Qualora la fornitura sia condominiale, la domanda di fornitura deve essere sottoscritta da tutti i condomini, ad eccezione di costruzioni di insediamenti residenziali nuovi, in tal caso viene sottoscritta dal proprietario originario dell'immobile.

La rete di distribuzione di acqua potabile deve essere posta nella generalità dei casi in suolo pubblico. Qualora, se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il Nulla-Osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

Art.4

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, la categoria per cui l'uso dell'acqua viene destinata, la via, il numero civico e il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

All'atto della domanda dovrà essere effettuato presso la Tesoreria del Comune il deposito infruttifero, a garanzia dei canoni di abbonamento, della somma di E. 78,00 per sopralluoghi tecnici e interventi del fontaniere, nonché l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Molochio o altro Ente competente per scavi e attraversamento dei tubi del suolo pubblico e/o demaniale.

L'importo di E. 78,00 versato a garanzia dei canoni di abbonamento sarà rimborsato dietro presentazione della ricevuta di versamento qualora la concessione venga negata e comunque alla fine della fornitura, sempre che l'utente abbia soddisfatto tutti gli obblighi verso l'Amministrazione erogante.

Avvenuta la concessione si procederà alla stipula del contratto le cui spese, per l'avvenuta registrazione in caso d'uso, sono a carico dell'utente.

Art.5

Durata della Concessione

Ogni concessione avrà la durata di un anno dalla data della stipula del contratto relativo e si intenderà rinnovata per l'anno successivo qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti tre mesi prima dalla scadenza del contratto.

L'utente ove non mandi la disdetta entro i termini suddetti si intende impegnato per tutto l'anno successivo.

Quando le condizioni particolari di funzionamento del pubblico acquedotto o periodi di magre eccezionalmente gravi lo richiedono, l'Amministrazione si riserva ampio diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua, senza che per tale fatto spettino ai concessionari indennizzi di sorta. In caso di interruzione prevedibile, il comune è obbligato ad avvertire tempestivamente gli utenti, a mezzo di pubblico avviso, né in questo caso né in quello di interruzione per rottura o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

Art.6

Il servizio di somministrazione di acqua potabile viene effettuato secondo idonea rete idrica nel centro urbano esistente per soddisfare l'uso domestico dei cittadini residenti.

Con apposito piano di risanamento del territorio, deve essere assicurata la fornitura di acqua potabile anche alle cascine agricole e case sparse esistenti nel territorio.

In tale piano finanziario deve essere prevista una quota di partecipazione alla spesa relativa da parte delle proprietà interessate da fissarsi con apposito atto deliberativo.

Per le case agricole esistenti, limitatamente all'uso domestico, la partecipazione non potrà superare il 50% del costo dell'opera con esclusione di eventuali finanziamenti statali o regionali assegnati.

Per le agevolazioni di tale categoria agricola occorre che l'utente produca al Comune documentazione idonea attestante la qualifica.

Art.7

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ed altre condizioni non contenute nel presente Regolamento e motivate da considerazioni di interesse pubblico.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte l'acqua ad esso concessa. Può solo il proprietario o amministratore di condominio ripartire la spesa relativa ai propri inquilini a singoli condomini.

Art.8

Revoca della Concessione

E' facoltà dell'Amministrazione, ove avvengono infrazioni al presente Regolamento, revocare in qualunque momento la concessione, senza per ciò essere tenuto a risarcimento o indennizzo di sorta verso l'utente e senza preventiva disdetta.

Art.9

Modalità della Concessione

Ogni utente dovrà dotarsi a proprie spese di contatore regolarmente omologato all'atto della messa in funzione al quale verrà apposto un sigillo di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso. Il Comune provvederà alla manutenzione delle opere di presa fino al contatore.

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quelle degli altri utenti. L'installazione del contatore e l'apposizione dei sigilli dovrà essere predisposta dal fontaniere del comune o dalla persona nominata dall'Amministrazione Comunale al momento dell'allaccio dell'utenza o su segnalazione del proprietario dell'immobile richiedente.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione, fino al contatore compreso saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà dell'Ente.

L'importo di questa spesa è a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versato presso la Tesoreria Comunale, dopo l'accertamento del lavoro necessario.

La spesa a carico dell'utente non potrà mai essere superiore a quella sostenuta dal Comune. In seguito all'eseguito deposito, verrà dato corso all'opera di presa. Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio.

Art.10

Voltura della Concessione

Qualora il fabbricato provvisto della concessione venga ceduto ad altro proprietario rimarrà integralmente a carico del nuovo proprietario ed a favore dell'Ente l'obbligazione risultante dall'avvenuta concessione e tutti i patti e condizioni del presente Regolamento previa istanza di voltura del nuovo utente.

Art.11

Responsabilità dell'utente verso i Terzi

Gli utenti sono sempre ed esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni eventuale danno cui potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio dei loro impianti.

Sono responsabili, altresì, di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo ecc. di quella parte di presa che è nella loro proprietà.

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione con tempi prefissati.

Art.12

La lettura dei contatori può essere eseguita ogni tre mesi ed è facoltà dell'Amministrazione fissare acconti sul consumo medio dei periodi precedenti salvo conguaglio dopo avvenuta lettura annuale, da effettuarsi obbligatoriamente almeno una volta all'anno.

L'Amministrazione ha il diritto di fare visitare gli apparecchi di misura e gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.

Il rifiuto di fare eseguire le verifiche e le letture darà diritto all'Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua e la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Art.13

Guasti e verifiche del Contatore

Se per una qualsiasi causa il contatore non dovesse funzionare, il concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ente.

Lo stesso dicasi nel caso in cui il concessionario dovesse dubitare del buon funzionamento del contatore, in specie dovrà chiedere per iscritto al Comune che venga fatta la verifica.

Tale verifica avverrà dopo il versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, fissate in E. 26,00, che verrà restituita se il reclamo risulta fondato.

Sarà ammessa una tolleranza del 5% (cinque per cento) sulle indicazioni del contatore. In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede al computo del consumo avvenuto, per l'accertamento dell'eccedenza verificatasi sul minimo di abbonamento.

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, perché illeggibile o guasto, il consumo per il periodo di mancato funzionamento viene valutato in base alla media dei due anni precedenti, oltre a una penale di E.26,00 per la mancata segnalazione.

Art.14

Obblighi generali del Concessionario

Il concessionario assume i seguenti obblighi:

- a) Di non erogare né permettere che venga erogata acqua a favore di stabili non specificati nella concessione;
- b) Di pagare i corrispettivi fissati nella concessione al Tesoriere del Comune;
- c) Di permettere e facilitare in ogni tempo ai dipendenti del Comune l'accesso ai locali per le operazioni di ispezione, verifica e controllo delle apparecchiature e delle condutture dell'acqua;
- d) Di disporre le condutture di presa ed il contatore secondo le norme più sotto specificate.

Art.15

Presa e distribuzione dell'acqua

È facoltà del Comune di determinare il luogo di presa e l'ubicazione del contatore.

La condotta dal condotto principale fino al contatore sarà eseguita dai privati ed a loro spese con il permesso scritto dall'Amministrazione e sotto la sorveglianza di proprio personale tecnico.

Per l'occupazione del sottosuolo il concessionario è tenuto al pagamento della relativa tassa, questi potrà liberarsi di tale obbligazione impegnandosi a trasferire al termine della concessione il diritto di proprietà al Comune.

Art.16

Ubicazione e posa in opera del Contatore

Il contatore sarà posto di regola presso l'ingresso della proprietà privata e nel punto riconosciuto più adatto.

Art.17

Cabina di manovra

È rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe.

Sarà punito con una multa variabile da E. 52,00 a E. 260,00, oltre la rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto compresi i chiusini di ghisa. Nella contravvenzione commessa da ragazzi rispondono i genitori.

Art.18

È proibito agli abbonati di lasciare innestare alla propria diramazione una presa o diramazione a favore di terzi.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra tubazioni dell'acqua potabile e quelle della fognatura.

L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità e le inadempienze riscontrate dagli incarichi del Comune.

È necessario per quanto sopra, interporre negli usi dell'acqua per latrina, una vaschetta aperta con rubinetto o galleggiante: la valvola di manovra del galleggiamento dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dell'acqua nella vaschetta stessa.

È necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica, potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati ecc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili da inserirsi alle estremità superiore ad ogni colonna montante e capace di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sopra della pressione atmosferica.

Non è consentito l'approvvigionamento idraulico in vasche per uso irriguo.

Art.19

È vietato agli abbonati di usare le chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

Art.20

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da E. 52,00 a E. 260,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del servizio ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di Polizia Urbana.

Art.21

L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore.

La rottura di esso a qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale qualora la rottura risultasse volontaria, ed il risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

Art.22

Tubazioni

Le tubazioni della condotta principale e fino al contatore devono essere di materiale idoneo ed evitare strozzature e garantire il regolare defluire dell'acqua.

Le tubazioni devono essere poste in aree non edificabili per quanto è possibile e ad una profondità tale da impedire i danni del gelo.

Le tubazioni interne fino alla prima diramazione dovranno essere di norma di diametro non inferiore a quello di arrivo al misuratore, per garantire la regolarità del servizio.

Art.23

Serbatoi Domestici

È vietato l'uso di serbatoi domestici comunicanti con la conduttura principale e che siano posti prima dell'apparecchio di misurazione.

Art.24

Verifica delle Tubazione

Il Comune prima di procedere alla erogazione dell'acqua ha la facoltà di sottoporre le tubazioni interne alla prova di collaudo con pressione di 5 atmosfere e potrà eseguirla tutte le volte che l'ufficio Tecnico del Comune lo riterrà opportuno.

Art.25

Irregolarità d'Impianto

Se gli incaricati del Comune nelle loro visite di ispezione, riscontrano in qualunque parte dell'impianto irregolarità nei confronti del presente Regolamento contesteranno l'irregolarità per iscritto al concessionario, il quale dovrà provvedere alla sua eliminazione nel più breve tempo possibile. Non ottemperando a ciò sarà applicata nei suoi confronti una sanzione che varia da un minimo di E.26,00 ad un massimo di E. 260,00 e resta in facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando non vi abbia provveduto.

Art.26

Getti di ornamento, idranti, bocche d'incendio

In previsione e qualora l'acquedotto possa disporre del carico sufficiente, l'Amministrazione potrà concedere getti di ornamento, idranti e bocche d'incendio.

In tal caso le concessioni saranno regolate nel modo seguente:

- a) I getti di ornamento nei giardini si concederanno soltanto a misura la cui tariffa subirà una maggiorazione come da allegata tabella;
- b) Le bocche d'incendio godranno di una tassazione speciale, sempre che il concessionario s'impegni a non aprire tali bocche se non in caso d'incendio e di conservare intatti i sigilli e di dare comunicazione all'Ente in caso dovessero essere rimossi entro 24 ore.
- c) Le bocche per innaffiamento (idranti) saranno concesse a canone trimestrale fisso come da allegata tabella.

Art.27

Presso l'Ufficio di gestione del servizio acquedotto, individuato presso l'Ufficio Tributi del Comune, deve essere tenuto un libro mastro, contenente la partita dei consumi di ogni utente, secondo la lettura dei contatori, da effettuarsi almeno una volta all'anno per le utenze ad uso domestico, mentre per le utenze speciali è facoltà dell'Ente gestore, effettuare letture anche mensili.

Art.28

Il pagamento verrà eseguito annualmente, anche a rate stabilite dall'Amministrazione, sul c/c presso la Tesoreria del Comune a decorrere dal 30° giorno dell'avvenuta notifica di iscrizione a ruolo o dall'approvazione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rendere noto agli utenti con pubblico manifesto e/o affissione c/o l'Albo Pretorio del Comune l'accertamento del tributo e la sua iscrizione a ruolo, che dovrà avvenire entro gg 30.

Art.29

Decorso il termine per il pagamento del tributo o dell'ultima rata, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, entro gg 15 oltre le somme dovute una maggiorazione del 10% da calcolarsi sull'intero canone.

Trascorso inutilmente anche il termine di cui al precedente comma, l'Ente, senza ulteriore avviso, sospenderà l'erogazione del servizio e darà inizio agli atti per la riscossione coatta.

Art.30

Le tariffe potranno essere sempre ed inappellabilmente rivedute e modificate con deliberazioni del Consiglio Comunale restando in facoltà dell'utente disdire la concessione a termine del presente Regolamento. Il pagamento dell'acqua effettivamente consumata sarà dovuto anche in caso si verifichi una fuga nella condotta privata.

L'utente non potrà reclamare indennità né riduzione di pagamento nel caso di interruzione del servizio provocata da rottura o guasto nelle opere di presa e nelle condutture pubbliche qualunque possa essere la causa e la durata della stessa. L'Ente è tenuto a dare immediato avviso.

Art.31

Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto deve essere approvato con apposito atto, nei termini di legge e deve comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento dell'impianto e delle attrezzature.

Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel Decreto del Ministero delle Finanze in data 31.12.1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.27 del 2.2.1989.

Le spese di cui ai commi precedenti concorrono a formare la quota fissa che viene determinata dividendo l'importo ricavato per il numero delle utenze. Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente, e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

Art.32

Per ogni anno finanziario le tariffe delle utenze per il servizio dell'acquedotto sono determinate con delibera consiliare, in deroga all'art. 17 c.1 della Legge 28.2.1986 n.31, in misura non inferiore all'80% e non superiore al 100% dei costi di gestione, da approvarsi con apposito atto deliberativo congiuntamente alla determinazione delle tariffe, a norma di quanto indicato nell'art. 9 della Legge n.144 del 24.8.1989.

Art.33

Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberative dalla Giunta Comunale annualmente, sulla base del costo di gestione dell'anno precedente e secondo le seguenti distribuzioni:

1. Categoria per uso potabile domestico;
2. Categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale, ecc;

3. Categoria per uso speciale per attività produttiva;
4. Categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di animali;
5. Categoria per uso commerciale;
6. Categoria per uso potabile agricolo - industriale connesso alla trasformazione di prodotti.

Per la 4^a categoria di utenza connessa all'allevamento di animali, il costo unitario del servizio a mc non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.

Il provento derivante dalle applicazioni delle tariffe per il servizio dell'acquedotto non può essere in alcun caso superiore al 100% dei costi di gestione come stabilito dalla legge.

Tali limiti verranno adeguati, di volta in volta alla addizionale per la Finanza Locale.

Art.34

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni e variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art.35

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme.

Le modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Tutto quanto non menzionato nel presente Regolamento, viene disciplinato dalle norme Nazionali e Regionali.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

Tariffe:

A. Uso domestico.

Fino a 70 mc	E.21,000	quota fissa
Da 71 a oltre		E. 0,52 mc

B. Uso rurale e commerciale.

Fino a 70 mc	E.52,00	quota fissa
Da 71 a oltre		E. 3,00 mc

C. Uso industriale

Fino a 200 mc	E.52,00	quota fissa
Da 201 a 500 mc	E.1,50 al mc	
Da 501 a 1000 mc	E. 2,00 al mc	
Da 1001 a oltre	E.2,50 al mc	